

ARTICOLO 6 - FORNITORI DI BENI E SERVIZI STRUMENTALI, CONSULENZE E FORMAZIONE

Ai fini del presente bando, i fornitori di beni e servizi strumentali, consulenze e formazione ammissibili di cui all'art. 7, devono essere iscritti al Registro delle Imprese e/o al REA, se tenuti ai sensi delle norme vigenti. **NB: L'attività risultante dalla visura camerale deve essere coerente con la prestazione realizzata.** Ai fini del presente Bando, l'impresa dovrà avvalersi **per i servizi di consulenza in materia di innovazione digitale, di cui all'elenco dell'art 2, comma 2, punti da 1 a 21**, di uno o più fornitori tra i seguenti:

- a) Competence center di cui al Piano nazionale Impresa 4.0, parchi scientifici e tecnologici, centri di ricerca e trasferimento tecnologico, centri per l'innovazione, Tecnopoli, cluster tecnologici ed altre strutture per il trasferimento tecnologico, accreditati o riconosciuti da normative o atti amministrativi regionali o nazionali.
- b) Incubatori certificati di cui all'art. 25 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 e s.m.i. e incubatori regionali accreditati.
- c) FABLAB, definiti come centri attrezzati per la fabbricazione digitale che rispettino i requisiti internazionali definiti nella FabLab Charter
- d) Centri di trasferimento tecnologico su tematiche Industria 4.0 come definiti dal D.M. 22 maggio 2017 (MiSE)
- e) Start-up innovative di cui all'art. 25 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 e s.m.i. e PMI innovative di cui all'art. 4 del D.L. 24 gennaio 2015 n. 3, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2015, n. 33.
- f) Innovation Manager iscritti nell'elenco dei manager tenuto da Unioncamere.
- g) **Relativamente ai soli servizi di formazione per interventi di cui all'art. 2, comma 2, punti da 1 a 21**, l'impresa **dovrà avvalersi esclusivamente di agenzie formative accreditate dalle Regioni**, Università e Scuole di Alta formazione riconosciute dal MIUR, Istituti Tecnici Superiori, salvo quanto previsto dall'art. 7, comma 1.
- h) **Per consulenze in materia di transizione ecologica, art. 2, comma 2, punti da 22 a 34** l'impresa dovrà avvalersi di uno o più fornitori tra i seguenti:
 - Esperto in gestione dell'energia (EGE) certificato UNI CEI 11339:2009.
 - Energy Service Company (ESCO) certificata UNI CEI 11352.
 - Società o Enti (iscritti al Registro Imprese o al REA) specializzati in servizi di consulenza nell'ambito della sostenibilità ambientale, del risparmio energetico e dell'utilizzo economico delle risorse (tale specializzazione deve risultare dall'oggetto sociale e/o dall'attività esercitata come risultanti da visura camerale).
- i) **Ulteriori fornitori di consulenze** in materia di digitalizzazione, energy manager, sustainability manager e/o altri esperti in materia di consulenza nell'ambito della sostenibilità ambientale, incluso report di sostenibilità e ESG, del risparmio energetico e dell'utilizzo economico delle risorse **a condizione che**:
 - abbiano realizzato nell'ultimo triennio (2021, 2022 e 2023 e nell'anno in corso) almeno tre attività, a favore di clienti diversi, per servizi di consulenza alle imprese, nell'ambito dei servizi di cui all'articolo 2, comma 2, punti da 1 a 21 oppure da 22 a 34. **Il fornitore è tenuto**, al riguardo, a produrre una autocertificazione attestante tale condizione da consegnare all'impresa beneficiaria prima della presentazione della rendicontazione (Allegato D).
 - la loro attività sia coerente con la prestazione realizzata (per i fornitori iscritti al Registro delle imprese e per i soggetti REA sarà verificata l'attività esercitata come risultante dalla visura camerale).
- j) Non sono richiesti requisiti specifici per i soli fornitori di beni e servizi strumentali di cui all'art. 7 comma 1, lett. b).